

Proroga della riscossione - FAQ e Vademecum dell'Agenzia delle Entrate

14 Luglio 2021

Aggiornamento delle **FAQ** e del **Vademecum illustrativo** dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla luce della proroga, fino al 31 agosto 2021, della scadenza di pagamento delle cartelle esattoriali, il cui versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021.

Come noto, l'ulteriore proroga in materia di riscossione è intervenuta con l'art.2 del D.L. 99/2021 (cd. "*Fisco e Lavoro*"), i cui contenuti sono confluiti in un emendamento presentato dallo stesso Governo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. "*Sostegni bis*"- Atto 3132 A/R), in corso di approvazione, in prima lettura, presso la Camera dei Deputati[\[1\]](#).

Sul tema, le **FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione** costituiscono un utile strumento di verifica circa le scadenze in presenza di cartelle di pagamento e delle relative rateizzazioni in corso. In particolare, nelle FAQ **viene chiarito che**:

- in caso di **avvenuta notifica di una cartella**, con **scadenza dopo l'8 marzo 2020**, opera la **sospensione del pagamento fino al 31 agosto 2021**. I **versamenti** oggetto di sospensione dovranno essere **effettuati** entro il **30 settembre 2021** (FAQ n. 1-2);
- **non possono essere notificate nuove cartelle nel periodo di sospensione**, compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, neanche attraverso la posta elettronica certificata (FAQ n. 4);
- le **cartelle di pagamento** che **scadono** nel medesimo **periodo di sospensione possono essere rateizzate**, con istanza da presentare all'Agenzia entro il 30 settembre 2021 (FAQ n. 3);
- in presenza di **piani di rateizzazione in corso**, le **rate** che **scadono nel periodo di sospensione** sono **sospese fino al 31 agosto 2021**, mentre le **rate** che **scadono dopo** il 31 agosto 2021 **mantengono l'originaria data di pagamento** (FAQ n. 9);
- nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021 le **P.A. non devono verificare, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5.000 euro**, la **presenza di debiti almeno pari a tale importo, non ancora pagati** all'Agente della riscossione (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche

eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche possono procedere al pagamento a favore del beneficiario (FAQ n. 17).

Il **Vademecum**, invece, riporta diversi **schemi riepilogativi** relativi ai nuovi termini in materia di riscossione, introdotti dal D.L. "*Fisco e Lavoro*".

Si ricorda, infine, che il D.L. 99/2021 non ha prorogato i termini di scadenza della cd. "**rottamazione ter**" e del "**saldo e stralcio**"^[2]. Tuttavia, la proroga è stata inserita nel citato DdL di conversione del D.L. 73/2021 (cd. "*Sostegni-bis*"), in corso di approvazione, in prima lettura, alla Camera.

^[1] Cfr. ANCE "*Decreto Legge Fisco e Lavoro- Misure fiscali d'interesse*" - [ID n. 45394 del 2 luglio 2021](#) ed ANCE "*DL 73/2021 cd. Sostegni-bis: il punto sulle misure fiscali*" - [ID n.44968 del 28 maggio 2021](#).

^[2] Cfr. l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. "*Decreto Cura Italia*" e l'art.4, co.1, lett.b, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021.

[45577-Vademecum illustrativo.pdf](#)[Apri](#)

[45577-FAQ.pdf](#)[Apri](#)